



**TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 4°**

Il Giudice designato Dott.ssa Francesca Vincenzi, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 19.2.2018 nell'ambito del procedimento n. **42083/2017**

TRA

UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO (USB PI) LAZIOE, aderente alla Unione Sindacale di Base, (C.F. 97207930583) in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig. Carlo Del Villano, giusto verbale di nomina del Coordinamento Regionale, elettivamente domiciliata in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b, presso lo studio dell'Avv.to Domenico Naso che la rappresenta e difende giusta procura in atti,

RICORRENTE

E

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege,

RESISTENTE

OSSERVA

Con ricorso ex art. 28 L. n. 300/70 depositato telematicamente ed iscritto a ruolo il 21.12.2017 l'Organizzazione Sindacale in epigrafe nominata esponeva: che l'Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego (USB PI) ha una struttura confederale articolata su tutto il territorio nazionale; che la USB PI, nel mese di marzo 2017, veniva casualmente a conoscenza da alcuni lavoratori della direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di alcune recenti disposizioni direttoriali ed ordini di servizio riguardanti l'assegnazione ai settori e la riorganizzazione delle divisioni, con assegnazioni di mansioni al personale, senza che tali atti fossero stati preceduti dall'informativa sindacale alla USB PI; che in particolare, l'ordine di servizio 4/2016 Prot. 360 Reg. Int D.G. TFE del 30/12/2016 a firma del Dirigente dott. Antonio Parente ed i conseguenti atti dirigenziali, tra cui l'o.d.s. Prot. 159 Reg. Int D.G. TFE del 16/03/2017, riguardanti la DIV4, risultavano emanati senza aver previamente informato la predetta O.S. ricorrente; che, inoltre, anche l'ordine di servizio n. 5 del 26.04.2017, emanato dalla Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici, Divisione II, risultava emanato senza che vi fosse stata la preventiva informativa alla USB PI; che l'obbligo di informativa alle organizzazioni sindacali risulta previsto dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 nonché dall'art. 6 CCNL 1998-2001 per il personale del comparto dei Ministeri, il quale indica i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa e sancisce il diritto delle organizzazioni sindacali alla "informazione preventiva"



riguardo alle materie in esso elencate; che la USB PI c/o il MIT inoltrava, in data 31.03.2017, una comunicazione al D.G. per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie e al Dirigente per le relazioni sindacali del MIT, ove evidenziava come la mancata informativa sindacale preventiva all'USB PI costituisse una violazione della normativa contrattuale vigente e richiedeva di essere convocata per un incontro informativo e di confronto; che con successiva comunicazione del 4.04.2017, il Direttore Generale del Dipartimento per i trasporti la navigazione, gli affari generali e il personale del MIT confermava la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, sostenendo come tale informativa alla USB PI non costituisse affatto un atto dovuto e non accordava alla O.S. alcun incontro di confronto sulla predetta vicenda; che successivamente, con missiva del 16 maggio 2017 il responsabile di USB PI contestava al D.G. per i sistemi informativi statistici e comunicazione del MIT, l'ulteriore emanazione di ordini di servizio non preceduti dall'obbligatoria informativa sindacale relativa, tra cui l'atto di riorganizzazione della intera DIV II, realizzato con l'O.d.s. n. 1 del 1.4.2016; che tale missiva risultava priva di riscontro ed il MIT emanava ulteriori ordini di servizio, omettendo nuovamente di inviare l'informativa sindacale alla USB PI; che stante la grave situazione, l'odierna ricorrente, con missiva del 1.6.2017, reiterava le precedenti argomentazione, richiamando l'Amministrazione al rispetto della normativa vigente ed a fissare urgentemente un incontro di confronto; che con nota n. 28309 del 12.06.2017 il MIT, Direzione Generale del personale e degli Affari Generali – Divisione I – affermava come l'obbligo dell'informativa alle organizzazioni sindacali fosse dovuta solo per gli atti di macro-organizzazione; che con successiva comunicazione del 3.08.2017 la USB PI contestava il contenuto della predetta nota, rilevandone la manifesta illegittimità e chiedendone l'immediato ritiro; che alla predetta comunicazione della USB PI veniva allegato un parere del proprio studio legale ove veniva chiarito che il vincolo di informazione alle Organizzazioni Sindacali era sancito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 165/01; che inoltre, nel predetto parere veniva evidenziato come il D.Lgs. n. 150/2009 (c.d. Riforma Brunetta) avesse modificato l'assetto della contrattazione integrativa nei rapporti sindacali ed avesse altresì inciso in materia significativa nei cd. "atti di micro-organizzazione"; che sempre secondo il predetto parere legale, il legislatore del 2009 era intervenuto in materia di relazioni sindacali riducendo fortemente l'ambito di contrattazione collettiva, nel quale non rientrava più ogni aspetto afferente al rapporto di lavoro, ma soltanto gli atti di valenza generale, ossia i c.d. atti di macro-organizzazione; che veniva tuttavia escluso che la riforma Brunetta avesse limitato anche l'obbligo di informativa sindacale con riferimento agli atti di micro-organizzazione, e tale obbligo continuava dunque ad operare per ogni aspetto inerente il rapporto di lavoro, con riferimento agli atti di micro-organizzazione che a quelli di macro-organizzazione; che la nuova formulazione dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, prevede l'informativa sindacale (preventiva o successiva) in ordine a tutte le determinazioni attinenti "l'organizzazione degli uffici", senza fare distinzione tra atti a valenza generale e atti di micro-organizzazione; che con successiva comunicazione del 9.08.2017 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rigettava la richiesta di ritiro della predetta nota e, allegando alla missiva la nota dell'ARAN del 3.08.2017, confermava integralmente la legittimità del proprio operato; che nel predetto parere dell'ARAN veniva escluso l'obbligo di informativa sindacale per i singoli provvedimenti del dirigente in merito a misure operative per il



concreto funzionamento degli uffici nell'espletamento dei compiti istituzionali e che non incidevano sulle questioni di carattere generale; che quindi l'Amministrazione resistente rigettava nuovamente la richiesta dell'USB PI di ritiro della nota n.28309 del 12.06.2017; che in data 18.10.2017, il MIT – D.G. per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali - emanava l'ulteriore O.d.s n. 18684, senza aver previamente inoltrato alla USB PI l'informativa sindacale; che al fine di far valere i propri diritti la predetta Organizzazione sindacale inviava una comunicazione al MIT ove contestava tale grave omissione; che con successiva comunicazione del 16.11.2017 il MIT negava di essere tenuto ad inoltrare l'informativa preventiva, dichiarando che il suddetto O.d.s. risultava “nella sostanza” ricognitivo dello stato di fatto”; che successivamente il Ministero resistente, contraddicendo quanto affermato nella nota n. 28309 del 12.06.2017, inoltrava diverse comunicazioni preventive alle OO.SS. – inclusa la USB PI – relative a due ordini di servizio per l'allocazione del personale, con conseguente trasferimento dello stesso, un'informativa sulla nuova modalità di organizzazione dell'attività operativa in “conto privato” ed un'altra comunicazione relativa all'organizzazione per l'immatricolazione dei veicoli; che nelle predette comunicazioni, inviate alle organizzazioni sindacali, l'Amministrazione ammetteva espressamente come i predetti provvedimenti costituissero una “informativa ai sensi del vigente CCNL”; che in altre sedi datoriali - quali Milano, Bologna e Brescia - il MIT, effettuava puntualmente l'informativa prevista dall'art. 6 lett. A (definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro) del CCNL/1999: che tutt'oggi la nota n. 28309 del 12.06.2017 non risulta affatto ritirata dall'Amministrazione resistente, così determinando una grave e persistente lesione degli interessi partecipativi del sindacato ricorrente.

In punto di diritto la parte ricorrente deduceva: che la USB PI si struttura operativamente a livello di comparto e/o settore e territorialmente a livello regionale e nazionale (oltre che aziendale) come previsto dagli artt. 12 e 13 del proprio statuto; che le USB P.I. regionali coordinano le realtà provinciali e sono competenti su tutto il territorio della regione; che pertanto l'USB PI del Lazio rappresenta l'organizzazione territoriale della USB PI, sindacato di categoria della Confederazione USB firmataria del CCNL, legittimata a proporre ricorso per condotta antisindacale; che l'Amministrazione resistente – con l'emanazione della nota 28309 del 12.06.2017 – ha ritenuto illegittimamente che l'informativa cui fanno riferimento gli accordi collettivi riguardi soltanto gli atti a valenza generale concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane, ossia i cd. “atti di macro-organizzazione”; che il MIT ha escluso la sussistenza dell'obbligo dell'informativa sindacale per gli atti di organizzazione di singole unità organizzative, ossia i cd. “atti di micro-organizzazione”; che il vincolo di informazione alle Organizzazioni Sindacali, quale presupposto che rende possibile ogni forma di relazione sindacale, è sancito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 165/2001; che tale obbligo di informativa risulta altresì confermato da diverse sentenze di merito; che la reiterata omissione da parte dell'amministrazione nel trasmettere l'informativa alla USB PI si configura dunque come condotta antisindacale; che la giurisprudenza di merito ha escluso la rilevanza dell'intenzionalità della condotta ai fini della sussistenza della condotta sindacale; che la manifesta illegittimità della nota n. 28309 del 12.06.2017, nonché dei precedenti comportamenti omissivi dell'Amministrazione resistente, risulta dimostrata dalle successive



comunicazioni, presso altre sedi del MIT, dell'informativa sindacale concernenti anche gli atti di micro-organizzazione; che tale condotta illegittima condotta del MIT risulta fortemente lesiva delle prerogative del sindacato USB PI; che una recente sentenza del Tribunale di Pavia ha condannato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per aver omesso di comunicare alla USB PI Lombardia l'informativa in materia di organizzazione degli uffici della sezione di Pavia. (Trib. di Pavia, Sent. 3.08.2017, n. 3158); che il comportamento illegittimo dell'Amministrazione convenuta ha ripercussioni attuali con effetti pregiudizievoli sulle prerogative del Sindacato; che l'esaurirsi della singola azione antisindacale del datore di lavoro non può costituire preclusione alla pronuncia di un ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo, nel caso in cui questo risulti ancora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo.

Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere:"1) dichiarare antisindacale la condotta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, consistita nella assunzione e messa in vigore degli ordini di servizio della Direzione Generale per il Trasporto e le infrastrutture Ferroviarie, Divisione 4: - n. 4 Prot. 360 Reg. Int. D.G. TFE del 30.12.2016; - n. 159 Reg. Int. D.G. TFE del 16.03.2017 riguardante la DIV4; dell'ordine di servizio della Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici, Divisione 2: - n. 5 del 26.04.2016; dell'ordine di servizio della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali, Divisione 2: - n. 18684 del 18.10.2017; nonché l'emanazione della Nota n. 28309 del 12.06.2017 emanata dalla Direzione Generale del personale e degli Affari Generali, Divisione I, del predetto Ministero; tutti emanati in violazione del diritto di informazione preventiva al sindacato USB PI; 2. dichiarare nulli e/o inefficaci e/o annullare gli ordini di servizio: della Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie, Divisione 4: - n. 4 Prot. 360 Reg. Int. D.G. TFE del 30.12.2016; - n. 159 Reg. Int. D.G. TFE del 16.03.2017 riguardante la DIV4; dell'ordine di servizio della Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici, Divisione 2: - n. 5 del 26.04.2016; dell'ordine di servizio della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali, Divisione 2: - n. 18684 del 18.10.2017; nonché la Nota n. 28309 del 12.06.2017 emanata dalla Direzione Generale del personale e degli Affari Generali, Divisione I, del predetto Ministero; tutti emanati in violazione del diritto di informazione preventiva al sindacato USB PI; 3. in subordine, condannare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore a ritirare e/o revocare immediatamente i suddetti ordini di servizio e la nota n. 28309 del 12.06.2017 emanata dalla Direzione Generale del personale e degli Affari Generali; Con vittoria di spese della presente fase di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario".

Si costituiva il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti depositando memoria difensiva ed allegato fascicolo chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza, con vittoria delle spese di lite .

In particolare il Ministero resistente deduceva: che la nota-Div.I-prot. n. 28309 del 12.6.2017 non ha inteso negare il diritto all'informativa nei riguardi delle organizzazioni sindacali ma soltanto circoscriverne l'esatta portata;che tale diritto sussiste a fronte di provvedimenti assunti dal dirigente pubblico aventi valenza generale, in quanto idonei ad incidere su aspetti ordinamentali e strutturali dell'organizzazione; che si tratta di atti ascrivibili



alla categoria degli atti di macro-organizzazione che, in quanto tali, vanno distinti dagli atti di gestione, quali sono gli ordini di servizio di cui in ricorso, che rientrano nella categoria dei c.d. atti di micro-organizzazione che incidono su situazioni specifiche, essendo atti gestionali destinati a garantire il funzionamento delle singole strutture operative; che tale impostazione ha trovato conferma da parte dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni-ARAN-, cui il MIT ha inviato richiesta di parere nel luglio 2017 al fine di delimitare l'esatta portata dell'art. 6 del ccnl 16.2.1999; che l'ARAN nel richiamare l'elenco delle materie oggetto di informativa preventiva di cui all'art. 6 comma 2 lett. a) del ccnl 16.2.1999 ha chiarito che *"si tratta di atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la complessiva gestione delle risorse umane"*; che tale interpretazione non risulta smentita dalla circostanza che alcuni uffici periferici abbiano fornito informativa anche su singoli atti di gestione, ben potendo accadere che ciò sia il frutto di valutazioni di opportunità e di contesto assunte in piena discrezionalità ed autonomia dai singoli dirigenti di sede; che per ciò che concerne gli altri provvedimenti adottati da strutture del ministero resistente che hanno formato oggetto di informativa preventiva, indicati dalla ricorrente, in realtà gli stessi ricadono nella categoria degli atti a valenza generale; che per ciò che concerne le doglianze relative agli ordini di servizio emessi dalla Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie e segnatamente n.4/2016 prot. n. 360 in data 30.12.2016, avente decorrenza 2.1.2017, il Direttore Generale pro-tempore di detta Direzione Generale provvedeva ad una rimodulazione di assegnazione di alcune risorse umane e all'adozione di misure organizzative per consentire il più efficace ed efficiente espletamento dei compiti istituzionali; che anche l'atto prot. n.159 del 16.3.2017, con il quale il Dirigente della Divisione 4 ha provveduto all'individuazione delle opportune misure organizzative per l'espletamento dei compiti istituzionali di competenza, adottato a seguito dell'O.d.S. n. 4/2017, non riveste valenza generale tale da richiedere informativa preventiva; che a seguito di specifica richiesta da parte dell'USB, si è provveduto a fornire alla medesima O.S. ricorrente successiva informativa, trasmettendo con nota prot. n. 2090 del 4.4.2017 gli atti contestati; che l'Ordine di Servizio n. 18864 del 18.10.2017 è risultato ricognitivo della situazione di fatto in quanto il personale, nonostante la diversa struttura organizzativa, ha continuato a svolgere i compiti in precedenza attribuiti, come previsto dal DM 341 del 10.10.2012, art. 4 comma 2 e dall'Od.S. immediatamente conseguente n. 1 del 1.3.2012; che l'O.d.S. n.5 del 26.4.2016 emesso dalla D.v. II della Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici è un atto di micro-organizzazione con il quale il Dirigente ha solamente formalizzato le mansioni del personale della divisione che erano già volute.

All'udienza del 19.2.2018, dopo la discussione, il Giudice si riservava.

Premesso che è pacifica la legittimazione ad agire della USB PI a proporre ricorso ex art. 28 L. 300/70, si osserva che l'art. 5 comma 2 del D.Lgs 165/2001 nel testo introdotto dal D.Lgs 150/2009 e dal successivo D.L. n.95/2012 convertito in L. n.135/2012 prevede che *"Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all' articolo 2, comma 1, le determinazioni per*



l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove previste nei contratti di cui all' articolo 9".

Le materie in cui vige l'obbligo di preventiva informativa sindacale sono previste dal ccnl comparto Ministeri 1998-2001 e successive modificazioni.

In particolare l'art. 6 del ccnl 1998-2001 per il personale del Comparto Ministeri prevede quanto segue: "A) *Informazione-* 1. *Ciascuna amministrazione fornisce – anche a richiesta – tutte le informazioni sugli atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro.* 2. *L'informazione preventiva è fornita nelle seguenti materie e ai soggetti sottoindicati, inviando tempestivamente la documentazione necessaria:* 1) *ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1:* a) *definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro;* b) *verifica periodica della produttività degli uffici;* c) *definizione delle dotazioni organiche e loro variazioni;* d) *criteri generali per l'organizzazione e la disciplina degli uffici;* e) *criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro;* f) *implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dei Ministeri;* g) *elevazione del contingente da destinare ai contratti di lavoro a tempo parziale, di cui all'art. 21, comma 10;* h) *introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;* i) *concessione in appalto di attività proprie dell'Amministrazione nell'ambito della disciplina fissata dalla legge;* l) *iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale.* m) *programmi di formazione del personale;* n) *misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;* 2) *ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2:* a) *definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro;* b) *verifica periodica della produttività dell'ufficio/ente;* c) *criteri generali per l'organizzazione e la disciplina dell'ufficio/ente;* d) *criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro dell'ufficio/ente;* e) *introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro dell'ufficio/ente.* f) *programmi di formazione del personale;* g) *misure programmate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;(...)"*.

L'art. 8 comma 2 dello stesso ccnl indica i soggetti titolari della contrattazione integrativa: "1. *I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di amministrazione di cui all'art. 4, comma 3, lett. A) sono le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL di comparto.* 2. *I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 3, lett. B) sono : - le R.S.U.- le organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del CCNL"*.

Lamenta l'O.S. ricorrente che gli ordini di servizio e note indicate in ricorso, riguardanti l'assegnazione ai settori e la riorganizzazione delle divisioni, con assegnazione di mansioni al personale, non sono stati preceduti dall'informativa sindacale alla USB PI.

Si tratta in particolare dei seguenti ordini di servizio e note in atti: ordine di servizio n.4/2016 del 30.12.2016 a firma del Direttore Generale della Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie (concernente l'assegnazione del personale in servizio presso la predetta Direzione Generale e



misure organizzative); nota prot. 159 del 16.3.2017 emessa, a seguito dell'O.d.S. n.4/2016, dal Dirigente della Direzione 4 presso la Direzione Generale della Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie, concernente l'attività interna della Direzione 4; ordine di servizio n.5 del 26.4.2016 emesso dalla Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici, Divisione II, concernente l'assegnazione al personale dello svolgimento delle attività di competenza della Divisione; nota n. 28309 del 12.6.2017 emanata dalla Direzione Generale del personale e degli Affari Generali-Divisione I, avente ad oggetto "*ordini di servizio DGSIS- informativa criteri generali*", in cui si evidenzia che l'informativa cui fanno riferimento gli accordi collettivi riguarda gli atti di macro-organizzazione; ordine di servizio n.18684 del 18.10.2017 emanato dalla Direzione Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Divisione 2, relativo alle assegnazione delle risorse umane alle divisioni, uffici ispettivi territoriali e alla Segreteria.

Occorre rilevare che l'art. 5 comma 2 del D.Lgs 165/2001 con riferimento all'obbligo di preventiva informazione ai sindacati in merito alle "*determinazioni per l'organizzazione degli uffici*" non pone alcuna distinzione tra gli atti a valenza generale, rientranti negli atti di macro-organizzazione, e atti di micro-organizzazione.

Sussiste pertanto per l'Amministrazione l'obbligo di informare preventivamente le organizzazioni sindacali in merito alle "*determinazioni per l'organizzazione degli uffici*", sia che si tratti di atti di macro-organizzazione sia che si tratti di atti di micro-organizzazione.

Risulta peraltro dalla documentazione allegata dalla O.S. ricorrente che, contraddittoriamente, in altre sedi datoriali, quali Milano, Bologna e Brescia, il MIT, con riferimento ad atti di micro-organizzazione, ha effettuato puntualmente l'informativa prevista dall'art. 6 lett.a) del ccnl ("*a) definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro*") (doc.20,21,22,23,24,25).

La Cassazione ha affermato che l'inottemperanza all'obbligo di informativa nei confronti del sindacato da parte del datore di lavoro "*è idonea di per sé oggettivamente a configurare una ipotesi di condotta antisindacale ed a legittimare, in presenza degli altri presupposti di legge, il ricorso del sindacato al procedimento di repressione contemplato dall'art. 28 dello statuto dei lavoratori*" (Cass. sez. lav. sent. n. 7347 del 17.4.2004).

La Cassazione ha, inoltre, chiarito che "*In tema di repressione della condotta antisindacale, ai sensi dell'art. 28 st.lav., il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale*" (Cass. sez. lav. sent. n. 3837 del 26.2.2016, conforme Cass. sez. lav. sent. n. 23038 del 12.10.2010).

Il mancato adempimento dell'obbligo di preventiva informazione nei confronti del sindacato ricorrente costituisce, dunque, comportamento che viola l'interesse del sindacato destinatario delle informazioni.

Nel caso di specie gli ordini di servizio e note adottate dal Ministero resistente senza la preventiva informazione all'organizzazione sindacale



ricorrente producono effetti ancora duraturi rispetto alla lesione del diritto di informazione del sindacato medesimo, sia per la perdurante vigenza dei provvedimenti adottati, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in concreto una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale.

Per le ragioni che precedono va dichiarata l'antisindacalità della condotta del Ministero resistente consistita nell'adozione dei seguenti ordini di servizio e note in violazione del diritto di preventiva informazione al sindacato ricorrente: ordine di servizio n.4/2016 prot. 360 del 30.12.2016 della Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie; nota n.prot. 159 del 16.3.2017 della Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie; ordine di servizio n.5 del 26.4.2016 della Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici, Divisione II; nota n. 28309 del 12.6.2017 della Direzione Generale del personale e degli Affari Generali-Divisione I; ordine di servizio n.18684 del 18.10.2017 della Direzione Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Divisione 2.

Per l'effetto i suindicati ordini di servizio e note devono essere annullati e va ordinato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la immediata cessazione del comportamento illegittimo, astenendosi per il futuro dal porre in essere analoghi comportamenti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

1) accerta e dichiara l'antisindacalità della condotta del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti consistita nell'adozione dei seguenti ordini di servizio e note in violazione del diritto di preventiva informazione al sindacato ricorrente: - ordine di servizio n.4/2016 prot. 360 del 30.12.2016 della Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie; - nota n.prot. 159 del 16.3.2017 della Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie; - ordine di servizio n.5 del 26.4.2016 della Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici, Divisione II; -nota n. 28309 del 12.6.2017 della Direzione Generale del personale e degli Affari Generali-Divisione I; - ordine di servizio n.18684 del 18.10.2017 della Direzione Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Divisione 2;

2) per l'effetto annulla gli ordini di servizio e note di cui al suindicato punto n.1) ed ordina al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la immediata cessazione del comportamento illegittimo, astenendosi per il futuro dal porre in essere analoghi comportamenti;

3) condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre iva e cpa, da distrarsi.

Roma, 22.2.2018

IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi

